

**Alla I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
della Camera dei deputati**

Al Presidente

On. Avv. Francesco Paolo SISTO

Ai Vice Presidenti

On. Roberta AGOSTINI

On. Danilo TONINELLI

Ai Segretari

On. Emanuele COZZOLINO

On. Daniela Matilde Maria GASPARINI

Oggetto: Esame del disegno di legge C. 2486 di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari – Art. 18 comma 2, recante **soppressione delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali – Avvio di apposita indagine conoscitiva ex art. 144 Reg. presso Codesta I Commissione – **CONTRIBUTO SCRITTO.****

* * *

Onorevole Presidente,

Inoltriamo il presente contributo in relazione all'indagine conoscitiva in oggetto, come richiestoci dalla Vostra Segreteria con e-mail di ieri 9 luglio, affinché, insieme ai relativi allegati, possa essere messo a disposizione dei deputati ai fini dell'istruttoria del provvedimento legislativo in esame.

Come Le è ben noto, il decreto-legge n. 90\2014 in oggetto contiene all'art. 18 comma 2 la seguente disposizione: ***“a decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale. Resta ferma la sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto***

del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono presentati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.”.

In definitiva, il Governo ha disposto la soppressione di otto Tribunali Amministrativi - Catania, Lecce, Salerno, Brescia, Reggio Calabria, Latina, Pescara, Parma - spostando competenze, fascicoli e personale alle sedi dei relativi capoluoghi.

La scrivente **Amministrativisti.it**, Associazione avvocati amministrativisti per la Sicilia Orientale, ha immediatamente convocato un'adunanza, che si è tenuta martedì 17 giugno, presso la sede del TAR Catania, a cui hanno partecipato numerosi esponenti della Società civile, i Giudici ed il personale amministrativo del TAR Catania, gli avvocati amministrativisti, le autorità politiche locali, le amministrazioni. L'incontro si è rivelato una preziosissima occasione per condividere riflessioni, idee ed iniziative, che abbiamo raccolto nel presente contributo, al fine di fronteggiare questa grave emergenza normativa.

Le ragioni dell'auspicata eliminazione immediata della norma in questione.

Il sopra disposto normativo reca non poche distorsioni, in merito in particolare alle seguenti questioni:

- Il Governo non ha ancora chiarito quali siano gli obiettivi della norma sulla soppressione.

Ciò è stigmatizzabile già in punto di metodo: sarebbe stata opportuna quanto meno una concertazione con le associazioni di categoria (avvocati, personale togato ed amministrativo del TAR). In ogni caso, non è comprensibile a nostro avviso nessuna riforma di un sistema giudiziario che passi esclusivamente attraverso la riduzione del numero di tribunali, se ciò non è accompagnato da altre misure di razionalizzazione e snellimento.

Negli ultimi anni la politica ha puntato il dito sulla Giustizia Amministrativa, accusandola di essere fattore di rallentamento della crescita del paese, in quanto bloccherebbe gare d'appalto e finanziamenti importanti. Lungi da noi difendere lo *status quo* contro le iniziative governative, va tuttavia precisato che la giustizia amministrativa garantisce tutt'oggi un sistema di tutela assai

efficiente, soprattutto nella materia degli appalti pubblici, dove la corruzione spesso si “nasconde” alle indagini penali, ma viene fuori nei processi amministrativi.

- Non sussistono i presupposti per la decretazione d'urgenza.

La norma in questione è stata inserita in un Decreto Legge, tuttavia pare evidente l'insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza che la Costituzione richiede per tale fonte del diritto. Al contrario, si tratta di una riforma che, se dovesse malauguratamente diventare legge, richiederebbe dei tempi di attuazione ben più lunghi di quelli implicitamente previsti dal Governo. A ciò sia aggiunta – come ricordato da ANMA – che la Corte Costituzionale ha già dichiarato in passato l'illegittimità della decretazione di urgenza con riferimento a materie varie e disparate (Corte Cost., 16 febbraio 2012 n. 22).

- Le riforme applicate alla Giustizia Ordinaria possono avere effetti opposti e devastanti nella Giustizia Amministrativa.

C'è una profonda differenza tra gli effetti della soppressione dei Tribunali ordinari e l'eventuale soppressione dei TAR. Nel primo caso, siamo spesso di fronte a piccoli comuni, che comunque sono sempre vicini ad altre sedi di tribunale e di corti di appello; i TAR distaccati, invece, insistono su grossi centri urbani, crocevia di rapporti sociali ed economici, la cui soppressione minerebbe l'esigenza, affermata dalla Corte Costituzionale, della “permanenza di un presidio giudiziario in luoghi che hanno assunto nel tempo una maggiore centralità nella vita del territorio” (Corte Cost., 24 luglio 2013 n. 237).

Peraltro – come precisato nelle **Schede di lettura del Servizio Studi della Camera, n. 196/1 del 30 giugno 2014**, relative alla norma in questione - *“quando si è recentemente provveduto alla soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali ordinari, i tempi per l'attuazione della riforma, realizzata partendo da una legge delega e con il coinvolgimento del Parlamento nell'espressione dei pareri sui decreti attuativi, sono stati più ampi (praticamente due anni)”*.

- La riforma è antitetica al principio di effettività ed accesso alla Giustizia.

La dislocazione dei tribunali garantisce la tutela del cittadino, dell'impresa, dell'amministrazione. Un giudice distante allontana l'utente dalla giustizia, lo disincentiva ad avvalersi di tale servizio pubblico (come, d'altronde, è già avvenuto per mano del Legislatore, con i continui aumenti del costo delle

marche da bollo e del contributo unificato). In altri termini, l'utente si fida meno del giudice per lui competente, se è distante dalle sue vicende e dai suoi affari, rendendolo meno utile e più odioso.

- La riforma non garantisce alcuna economia di spesa in ambito nazionale.

I TAR soppressi dalla norma in questione, come detto, sono solo otto: va da sé, dunque, che tale operazione nulla possa avere a che fare con i dettami della cd. *spending review*. Al contrario, l'accesso ad un giudice amministrativo più lontano può determinare solo un progressivo aumento dei costi a carico degli utenti della giustizia: si pensi in particolare agli enti locali per la loro difesa in giudizio.

A ciò si aggiunga che è **la stessa relazione tecnica** al DL che, a corredo dell'art. 18 in questione, afferma: ***“eventuali risparmi potranno essere verificati solo a consuntivo”***.

- Dati alla mano, la soppressione di TAR Catania è irragionevole e pericolosa.

Il TAR distaccato di Catania ha nel tempo superato e di molto la sede del capoluogo (Palermo), quanto a numero di ricorsi proposti ed attività giurisprudenziale, il che rende quanto meno irragionevole la scelta governativa. A ciò si aggiunga la pericolosità di simili trasferimenti, in termini organizzativi ed economici: esclusa a priori la possibilità che l'attuale sede del TAR Palermo possa ospitare le quattro sezioni interne di Catania più l'archivio, di circa 700 metri quadri, non solo sarà necessario – e non sarà facile – reperire un'ulteriore sede che possa ospitare tutta la pachidermica struttura etnea; inoltre, un trasferimento di tale entità sarà complesso, problematico, e provocherà gravissimi rallentamenti all'attività giurisdizionale. Sul punto, infatti, così si è pronunciato il servizio studi della Camera nelle schede di lettura sopra citate: *“la disposizione non chiarisce la sorte dei locali dismessi né affronta il tema – anche solo logistico – del riaccorpamento presso la sede centrale di magistrati e personale amministrativo”*.

- La situazione geografica ed infrastrutturale siciliana non è compatibile con la soppressione dei TAR distaccati.

La Sicilia è tra le Regioni più grandi d'Italia, con notevolissime distanze tra il capoluogo e le altre città. Alla vastità del territorio, che determina dunque grandi distanze geografiche da coprire, si aggiunge anche la carenza di infrastrutture: in particolare, autostrade insufficienti, linea ferroviaria del tutto inadeguata. Tali elementi a nostro avviso dovrebbero essere tenuti in seria considerazione nella contemperamento degli interessi in gioco in questa riforma, contemperamento e valutazione che evidentemente non è stato per nulla posto in essere.

Le reazioni della Giustizia Amministrativa

il Direttivo ANMA, **Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi**, dopo aver definito, in un primo comunicato stampa, “preoccupante” l’intervento del Governo sulle sezioni staccate dei TAR, lamentando che “manca una seria valutazione delle effettive ricadute in termini organizzativi, di risparmio di spesa, di funzionalità degli uffici giudiziari”, ha poi elaborato un documento con cui prende posizione netta sull’argomento (allegato al presente contributo, e comunque reperibile sul web al seguente link: http://www.anmadirettivo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=190:anma-la-soppressione-delle-sedi-staccate-dei-tar-operazione-inutile-dannosa&catid=50:approfondimenti&Itemid=75)

Il **Presidente Salvatore Veneziano, TAR Catania**, è già intervenuto più volte, indicando tra l’altro un incontro aperto al TAR lo scorso venerdì, a cui hanno partecipato giudici, avvocati ed esponenti politici della Sicilia orientale. Tra le sue prime dichiarazioni: “questa riforma risponde forse più esigenze di immagine del governo, di volere tagliare: ma i benefici di efficienza e economici sfumano, soprattutto per le grandi sedi”. Veneziano, inoltre, ha puntualizzato il fatto che “il numero di sezioni, quattro contro tre, e i contenziosi sono superiori rispetto alla sede di Palermo”.

Dal canto suo, la dott.ssa **Maria Letizia Pittari, Segretario Generale del TAR Catania**, intervenuta all’adunanza di martedì 17 presso il TAR etneo indetta dalla scrivente associazione, ha sciorinato i numeri e le statistiche dei TAR distaccati, chiarendo come da tale operazione “non solo non deriverebbe alcun beneficio, ma comporterebbe un aggravio di costi per le pubbliche amministrazioni e dunque, in fin dei conti, per i cittadini” (si allega l’intervento integrale).

Il **Consigliere Luca Cestaro, TAR Napoli**, componente della giunta nazionale ANMA, ha definito la soppressione delle sedi staccate “misura costosa e dannosa per la giustizia e per i cittadini”. Qui l’intervista: <http://www.salernonotizie.it/2014/06/17/cestaro-magistrato-tar-napoli-soppressione-sedi-staccate-e-misura-costosa-e-dannosa-per-la-giustizia-e-per-i-cittadini>.

Inoltre, **il Presidente Filoreto D'Agostino (TAR Palermo), il Presidente Roberto Politi (TAR Reggio Calabria) ed il Presidente Angelo De Zotti (TAR Brescia)**, hanno formalmente inviato al Presidente della Repubblica tre lettere (che alleghiamo), con cui esprimono la loro preoccupazione in merito. Qui inoltre il **video** dell'intervista al Presidente Politi, che definisce la norma "attacco inaccettabile": <http://youtu.be/i5x3h-gsC04>.

Si segnala inoltre il comunicato della **Camera Amministrativa di Lecce, Brindisi e Taranto**, inviatoci dal suo presidente, il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani. Del comunicato, tra l'altro, evidenziamo quanto segue: "intorno a questi veri e propri TAR si è creata nei decenni una forte tradizione giurisprudenziale e una classe forense altamente specializzata con conseguente consolidamento nel territorio dalla percezione di una giustizia amministrativa vicina e efficiente. La soppressione indiscriminata e totale delle sezioni staccate rappresenta già per questo un errore legislativo."

Si allegano:

1. Documento del Direttivo ANMA.
2. Lettera al Presidente della Repubblica del Presidente del TAR Palermo, Filoreto D'Agostino.
3. Lettera al Presidente della Repubblica del Presidente del TAR Reggio Calabria, Roberto Politi.
4. Lettera al Presidente della Repubblica del Presidente del TAR Brescia. Angelo De Zotti.
5. Relazione della dott.ssa Maria Letizia Pittari, Segretario Generale del TAR Catania.
6. Relazione del TAR Catania sulle conseguenze della soppressione.
7. Tabella contenente dati numerici e statistici relativi alla sezioni staccate.
8. Parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 19 giugno 2014.

Confidando nell'utilità del presente contributo, si porgono distinti saluti.

Catania, 10 luglio 2014

Amministrativisti.it – Associazione Avvocati Amministrativisti Sicilia Orientale